



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"A.V.O. Santa Marinella ODV (organizzazione di volontariato) - ONLUS"

Il giorno 09/11/2019 alle ore 15.00 in seconda convocazione, presso la sala Biblioteca dell'OPBG di Santa Marinella, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) modifica dello Statuto in conformità e nei limiti del D. Lgs 117/2017 ssmm;
per la registrazione Ag. Entrate

Sono presenti in proprio e per delega n 45 associati, come da avviso di convocazione del 22/10/2019.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, la Sig.ra Teresa Zonta la quale dichiara aperta l'Assemblea straordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il/la Sig./ra Silvestri Patrizia ed illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto e dà lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

In particolare lo Statuto ribadisce quanto già stabilito nel precedente ma un adeguamento a quello imposto per legge dal terzo settore con aggiunta della sigla ODV e riferimento a legge in oggetto, la destinazione del patrimonio e l'assenza dello scopo di lucro.

Dopo ampia ed approfondita discussione l'Assemblea approva lo Statuto all'unanimità.

L'Assemblea delibera, altresì, di richiedere la registrazione del presente atto e dell'allegato Statuto in esenzione ai sensi dell'articolo 8 della legge 266/91.

Non essendovi altri punti sui quali deliberare, il Presidente, alle ore 16.00 scioglie l'Assemblea, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale..

Il Segretario

Il Presidente

Gli intervenuti:

allegato (a) si allega al presente atto

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA Ufficio Territoriale di Civitavecchia
N. <u>1499</u>
Serie <u>3</u>
Data <u>25/11/2019</u>
REGISTRATO CON EURO ATTO ESENTE
IL DIRETTORE

Firma su delega del Direttore Provinciale



A.V.O. ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI COMITATO PROVINCIALE C.O. SANTA MARINELLA di S. MARINELLA		firma	A.V.O. ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI COMITATO PROVINCIALE C.O. SANTA MARINELLA di S. MARINELLA		firma
1	ALFIERI TERESA	<i>Alfieri Teresa</i>	36	MAURIELLO Immacolata	<i>Mauriello Immacolata</i>
2	ARTEGANI Ede	<i>Artegani Ede</i>	37	MISTICO Antonella	
3	ARZEO M. Rosaria	<i>ArzEO M. Rosaria</i>	38	MORALDI IOLE	<i>Moraldi Iole</i>
4	ASTORI Arnalda	<i>Astori Arnalda</i>	39	PARRUCCI ELISA	<i>Parrucci Elisa</i>
5	BAIocchi Alessandra	<i>Baiocchi Alessandra</i>	40	PATIERNO Carmela	<i>Patierno Carmela</i>
6	BARTOLINI Paola	<i>Bartolini Paola</i>	41	PENNESI Luciana	
7	BELLAUTO TERESA	<i>Bellauto Teresa</i>	42	PEPE Daniela	<i>Pepe Daniela</i>
8	BIFERALE Ines	<i>Biferale Ines</i>	43	PISCITELLI Filippo	<i>Piscitelli Filippo</i>
9	BORZI' Teresa	<i>Borzi' Teresa</i>	44	POSSENTI Rosella	<i>PosSENTI Rosella</i>
0	CALLES Maria Ena	<i>Calles Maria Ena</i>	45	POTESTA' Silvia	<i>Potesta' Silvia</i>
1	CARTA Giulia	<i>Carta Giulia</i>	46	PRECENZANO Rosamaria	<i>Precenzano Rosamaria</i>
2	CASIMIRRO Bettina	<i>Casimirro Bettina</i>	47	PRECETTI Fabrizio	<i>Precetti Fabrizio</i>
3	CASTELLANO Massimo	<i>Castellano Massimo</i>	48	PUGLISI Viviana	<i>Puglisi Viviana</i>
4	CASTELLI PIERA	<i>Castelli Piera</i>	49	RASI Luisa	<i>Rasi Luisa</i>
5	CONSLVI Ada	<i>Conslvi Ada</i>	50	RICCOBELLO RAFFAELLA	<i>RiccoBello Raffaella</i>
6	CONTE PAOLA	<i>Conte Paola</i>	51	SAGLIAMO Raffaella	<i>Sagliamo Raffaella</i>
7	COSIMELLI Paola	<i>Cosimelli Paola</i>	52	SANTORI Catiuscia	<i>Santori Catiuscia</i>
8	COSTANTINI Rita	<i>Costantini Rita</i>	53	SARGOLINI ROSSANA	<i>Sargolini Rossana</i>
9	COZZOLINO Marina	<i>Cozzolino Marina</i>	54	SBAGAGLIA CATIA	<i>Sbagaglia Catia</i>
0	CRESCIMBENI Paolo	<i>Crescimbeni Paolo</i>	55	SCAGLIONE Rita	<i>Scaglione Rita</i>
1	DEIDDA GABRIELLA	<i>Deidda Gabriella</i>	56	SCALA Ramona	<i>Scala Ramona</i>
2	DI LUCA NADIA	<i>Di Luca Nadia</i>	57	SEBASTIANI FEDERICA	<i>Sebastiani Federica</i>
3	DI STEFANO Rosa	<i>Di Stefano Rosa</i>	58	SETOLA Assunta	<i>Setola Assunta</i>
4	ERRIQUENZ Vincenzo	<i>Erriquenz Vincenzo</i>	59	SILVESTRI Patrizia	<i>Silvestri Patrizia</i>
5	ITENU MONICA	<i>Itenu Monica</i>	60	STACCHINI Carla	<i>Stacchini Carla</i>
6	FOGGIA Mario	<i>Foggia Mario</i>	61	TASSELLI Patrizia	<i>Tasselli Patrizia</i>
7	FRANCI Domenico	<i>Franci Domenico</i>	62	VELLUCCI Carmina	<i>Vellucci Carmina</i>
8	GALLO IDA	<i>Gallo Ida</i>	63	VENTURINI ARIANNA	<i>Venturini Arianna</i>
9	GAUDINO Antonio	<i>Gaudino Antonio</i>	64	VENTURINI RAFFAELA	<i>Venturini Raffaella</i>
0	GIANCONTIERI Andrea	<i>Giancontieri Andrea</i>	65	ZANNI Rosina	<i>Zanni Rosina</i>
1	GIOBBI Simona	<i>Giobbi Simona</i>	66	ZONTA Teresa	<i>Zonta Teresa</i>
2	LANNA ANGELA	<i>Lanna Angela</i>	67	PERILLO CATERNA	<i>Perillo Caterina</i>
3	LAUDATI Marco	<i>Laudati Marco</i>	68	MEREO ROSANNA	<i>Mereo Rosanna</i>
4	LUCIANI Irene	<i>Luciani Irene</i>	69		
5	LUCIANI Manuel	<i>Luciani Manuel</i>			

A. V. O. SANTA MARINELLA
(ONLUS)

Associazione Volontari Ospedalieri
Via delle Magnolie, 84 - 00058 Santa Marinella (RM)
C.F. 91074130583

Laura...



STATUTO

Art. 1- Denominazione

E' costituita, ai sensi del codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) l' "Associazione Volontari Ospedalieri Santa Marinella ODV" in sigla e di seguito A.V.O. Santa Marinella ODV o semplicemente "Associazione".

L'A.V.O. Santa Marinella ODV, con ininterrotta attività dal 22/12/2016, regolarmente costituita a norma delle disposizioni del codice civile con atto del 04/12/2016 Rep.2410 registrato il 22/12/16 al n°2410 serie 3, è Ente del Terzo Settore e conferma la sua forma giuridica di Associazione di Volontariato.

Art. 2 - Durata dell'associazione

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 3 – Sede legale

L'A.V.O. Santa Marinella ODV ha sede legale nel Comune di Santa Marinella.

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede legale nonché istituire sedi secondarie, delegazioni ed uffici staccati dello stesso Comune.

Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 4 - Scopi e finalità

L'AVO Santa Marinella ODV esercita in via esclusiva e comunque principale l'attività di interesse generale di cui all'art. 5 co. 1 letta c del D.Lgs 117/2017 e ss per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura gratuita delle prestazioni degli associati, elettività e gratuità delle cariche sociali. In particolare:

- a) opera nelle strutture ospedaliere e nelle altre strutture socio-assistenziali con un servizio organizzato, qualificato e gratuito per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati nell'ambito delle strutture stesse offrendo loro, durante la degenza, calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l'isolamento, la noia: con l'esclusione però di qualunque mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale medico e paramedico.
- b) il servizio prestato è di collaborazione con le diverse strutture ospedaliere, socio-sanitari e socio-assistenziali, integrandone anche l'attività per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;
- c) sviluppa e realizza progetti, anche con servizio domiciliare, a favore di soggetti svantaggiati, poveri, immigrati, disabili fisici e psichici;
- d) l'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, mediante richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
- e) fonda la sua attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale;
- f) esclude qualsiasi fine di lucro anche indiretto, operando esclusivamente per fini di solidarietà sociale, civile e culturale;
- g) è una presenza che integra e non si sostituisce a quelli che sono i compiti perseguiti e le responsabilità assunte dalle organizzazioni nelle quali svolge la sua attività;
- h) promuove la cultura della solidarietà nelle nuove generazioni anche costruendo un collegamento diretto e bilaterale con Scuola e Università. A tal fine, l'A.V.O. Santa Marinella ODV si impegna a favorire la nascita di aggregazioni di giovani che possano offrire all'A.V.O. le loro peculiari risorse;
- i) collabora con le Istituzioni per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, d'informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;

h) si impegna anche in progetti e sperimentazioni mirati a migliorare il servizio a favore dell'ammalato L'A.V.O. Santa Marinella ODV è associata all'AVO Regionale Lazio e alla Federavo delle quali ne condivide i principi ispiratori e ne rispetta le direttive e le linee guida. In particolare fa propri e recepisce nel proprio Statuto gli articoli concernenti competenze e prerogative degli organismi regionali e nazionali.

Art. 5 - Associati

L'A.V.O. è aperta a tutte le persone fisicamente e psicologicamente idonee che siano maggiorenni, che ne condividano gli scopi di cui all'art. precedente, ne accettino lo Statuto e che intendano svolgere un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito a favore di ricoverati presso presidi sanitari e socio-assistenziali.

Il numero degli associati è illimitato

I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere l'attività preventivamente concordata e organizzata, nonché di recedere dall'appartenenza all'Associazione.

I soci, inoltre, hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, di pagare le quote sociali annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo e di prestare l'attività preventivamente concordata ed organizzata. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

La quota annuale a carico degli associati non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.

Art. 6 - Criteri di ammissione e cessazione dalla qualità di associato

Sono ammessi a diventare associati dell'A.V.O. Santa Marinella ODV, secondo criteri non discriminatori e con giudizio motivato del Consiglio Direttivo, i Volontari maggiori di età, che:

- a) abbiano partecipato al corso di formazione base organizzato dall'Associazione;
- b) abbiano svolto con profitto e continuità, un periodo di servizio in ospedale o in altre strutture socio-sanitarie non inferiore a 30 ore l'anno;
- c) accettino di essere sottoposti ad un colloquio sulla conoscenza delle finalità e dello spirito dell'Avo;
- d) dichiarino la propria disponibilità ad un maggior coinvolgimento nella vita associativa;
- e) si impegnino a rispettare con coerenza i principi e le finalità dello statuto AVO;
- f) abbiano una adeguata preparazione che li metta in grado di realizzare le finalità, i compiti e gli obiettivi dell'Associazione;
- g) dichiarino di non far parte di altre Associazioni o Gruppi di volontariato o di altra natura in contrasto o incompatibili con i principi e l'attività dell'AVO o che, comunque, possano arrecare diretto ed indiretto pregiudizio alla Associazione medesima;
- h) si impegnino a comunicare al Presidente dell'AVO, per iscritto, l'intenzione di candidarsi a cariche politiche o amministrative o altre cause di incompatibilità.

I volontari, in possesso dei predetti requisiti, devono presentare istanza scritta. Sull'istanza di adesione, entro trenta giorni dal ricevimento, delibera il Consiglio direttivo il quale può rigettare la domanda con provvedimento motivato. Contro il provvedimento di rigetto del Consiglio Direttivo, entro 60 giorni, l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

Costituiscono cause di cessazione dalla qualità di socio dell'Associazione:

1. la morte;
2. il recesso;
3. l'esclusione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente dell'Associazione ed essa produrrà i suoi effetti entro la fine dell'anno solare.

L'esclusione del socio è deliberata dal Collegio dei probiviri su proposta del Consiglio Direttivo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono "gravi motivi", ai sensi dell'art. 24 codice civile, i seguenti comportamenti del socio:

1. mancato versamento delle quote e dei contributi associativi per due annualità anche non consecutive, alle rispettive scadenze, secondo quanto stabilito dal successivo punto 7 b);
2. irreperibilità di fatto per almeno due anni consecutivi;
3. mancata prestazione della propria attività secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 punto b) o eccessivo assenteismo dal servizio;
4. mancata osservanza dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni assembleari e delle direttive impartite dal Consiglio direttivo secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 b).
5. attività che in qualsiasi modo possano recare nocimento alla immagine e al prestigio dell'Associazione (diffusione di informazioni, diffamare o denigrare l'Associazione)

In caso di cessazione dalla qualità di socio, le quote annuali sono intrasmissibili, non sono ripetibili e non può essere vantato alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Qualora le inadempienze del socio non siano così gravi da determinare la sua esclusione dall'Associazione o, al contrario, qualora siano così gravi da giustificare un provvedimento cautelare da adottare nelle more del procedimento di esclusione, il Consiglio direttivo può sospendere l'interessato per un periodo determinato. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea (o ai Probiviri dove è stato previsto tale organo).

L'esclusione del volontario che non abbia ancora i requisiti per diventare socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito l'interessato.

L'Aspettativa, ossia l'assenza autorizzata dal servizio, non costituisce causa di cessazione dalla qualità di socio.

Art. 7 – Diritti e doveri del socio

a. Ogni associato ha il diritto di

- partecipare alle Assemblee ed esprimere liberamente il proprio voto;
- eleggere ed essere eletti liberamente e democraticamente negli Organi della Associazione;
- approvare lo Statuto e le sue modificazioni;
- usufruire di tutti i servizi forniti dall'Associazione;
- esaminare i libri sociali, secondo modalità da concordarsi con il Consiglio direttivo;
- essere informato su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
- farsi promotore di progetti da sviluppare che concernano l'attività istituzionale dell'AVO;
- recedere liberamente dall'Associazione.

b. Ogni associato ha l'obbligo di:

- rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento nonché le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo;
- corrispondere la quota associativa o i contributi nella misura stabilita dall'Assemblea;
- prestare l'attività preventivamente concordata ed organizzata;
- partecipare alla formazione permanente e alle riunioni generali e di reparto.

I predetti obblighi, salvo quelli direttamente connessi alla qualità di socio, si applicano anche ai volontari tirocinanti e a coloro che non abbiano svolto ancora 30 ore di servizio.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale).
 - Organo di Controllo (nei casi e con i vincoli di cui all'art. 30 CDT)
 - Collegio dei Revisori legali (eventuale, fermi i vincoli di cui agli artt. 31 CDT);
- e) il Collegio dei Probiviri (eventuale).

Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito;

è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 - l'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o e-mail, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Le deleghe non sono ammesse nelle votazioni a scrutinio segreto e per le elezioni degli organi associativi. Non è ammessa

più di una delega salvo diversa deliberazione da parte dell'Assemblea che, comunque, non potrà deliberare un aumento delle deleghe oltre le tre.

Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'**Assemblea ordinaria** ha il compito di:

- delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
- Nominare l'Organo di Controllo e quello di Revisione nei casi previsti dall'art. 30 e 31 del Codice Del Terzo Settore;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare il bilancio di esercizio/rendiconto di cassa (o il bilancio sociale qualora l'Associazione abbia realizzato, nell'esercizio annuale, ricavi, vendite proventi o entrate comunque denominate superiori ad € 220.000,00) ;
- deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'**Assemblea straordinaria** ha il compito di:

1. deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
2. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.
3. Per le modifiche dello Statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto e la deliberazione è valida con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e la deliberazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, per la trasformazione, fusione e scissione, è sempre necessario il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.
5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea è *validamente* costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la *metà più uno* degli associati. In **seconda convocazione** l'Assemblea è validamente costituita **qualunque sia il numero degli associati** intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega.

Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto di cassa o del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 10 - Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con l'esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o e-mail, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Al Consiglio Direttivo, composto da 5 a 11 membri, spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

1. eleggere il Presidente e il Vice Presidente (fino a 2);
2. assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
3. amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
4. predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
5. qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita
6. dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
7. indire adunanze, convegni, ecc.;
8. deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
9. deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
10. decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
11. deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta (ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 266/91);
12. proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3.
13. istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. - 11 Il Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio.

Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Al Presidente in particolare compete:

- a. convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- b. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
- c. determinare l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo;
- d. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- e. sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- f. in caso di comprovata necessità e di urgenza, nell'impossibilità di convocare il Consiglio, assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile;
- g. sottoscrivere gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione;
- h. aprire e chiudere conti correnti bancarie postali e procedere agli incassi;
- i. esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione.

Il Presidente risponde del proprio operato direttamente all'Assemblea e inoltre:

1. è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi;
2. compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze;
3. effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti;
4. in caso di comprovata necessità e di urgenza, nell'impossibilità di convocare il Consiglio, assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile;
5. sottoscrivere gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione;
6. per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
7. esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione
6. compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

SOLO PER LE AVO DI GRANDI DIMENSIONI SECONDO I PARAMETRI PATRIMONIALI DI CUI AGLI ART. 30 E 31 CTS

Art. 12 – Organo di controllo

L'Assemblea, verificandosi le condizioni previste dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore nomina l'Organo di Controllo.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida fornite dal Ministero.

I componenti dell'Organo di Controllo possono, in qualunque momento, procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, mediante richiesta al Consiglio direttivo di informazioni scritte sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate questioni.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 art. 31 CTS, la revisione legale dei conti. In tale caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Art. 13 – Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e, qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 31 CTS, l'Assemblea nominerà un Revisore legale dei Conti o una Società di revisione legale iscritti in apposito Registro.

Art. 14 – Collegio dei Revisori Legali

Il Collegio dei Revisori Legali è composto di tre membri esterni all'Associazione ed elegge fra essi il Presidente. Il Collegio provvede al controllo della regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo da presentare annualmente all'Assemblea. Esercita i poteri e le funzioni degli artt. 2403 e segg. del c.c.

Per l'assolvimento del proprio mandato il Revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione. Si consiglia di mantenere nello Statuto un Organo esterno che vigili sulla correttezza dell'operato contabile e gestionale del Direttivo, benché non previsto dalla Legge sul Terzo Settore salvo i casi disciplinati dagli articoli 30 e 31, tenendo presente che il controllo sui conti può essere svolto anche da un solo Revisore.

Art. 15 - Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto di tre membri preferibilmente esterni all'Associazione ed elegge fra essi il Presidente.

Ad esso viene demandata in via esclusiva ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere tra soci, tra gli organi dell'Associazione, tra gli associati e gli organi associativi.

È investito, su proposta del Consiglio direttivo, delle questioni di carattere disciplinare e decide sulla sospensione e sull'esclusione dell'associato o del volontario non ancora associato, quali che siano le funzioni ricoperte.

Giudica secondo imparzialità dopo apposita istruttoria e nel rispetto del diritto di difesa dell'associato o del volontario.

Art. 16 - Il Segretario ed il Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario compete:

1. la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
2. curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
3. la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

Al Tesoriere spetta il compito di:

1. tenere ed aggiornare i libri contabili;
2. predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17 - Norme riguardanti le cariche e gli incarichi

I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea, qualora l'Assemblea stessa lo ritenga opportuno, in numero di tre e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un Presidente.

Ai Revisori spetta:

il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l'Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente Statuto;
redigere la relazione ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo da presentare all'Assemblea.

Il Collegio dei Proviviri viene eletto dall'Assemblea, qualora l'Assemblea stessa lo ritenga opportuno.

È composto di tre membri ed elegge fra essi il Presidente. È investito, su proposta del Consiglio Esecutivo, delle questioni di carattere disciplinare e decide in via definitiva sull'esclusione per gravi motivi del socio, quali che siano le funzioni ricoperte, ai sensi del successivo art. 16. Giudica "ex aequo et bono" senza formalità di procedure.

Il provvedimento emesso è inappellabile.

Art. 18 - Incompatibilità

La qualità di volontario-associato AVO è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo o professionale eventualmente intrattenuto con l'Associazione stessa; è altresì incompatibile l'assunzione di qualunque carica elettiva e direttiva in organismi dello Stato, delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane, dei Comuni e delle Circoscrizioni da parte di volontari-associati che rivestano anche incarichi direttivi nell'Associazione.

Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori legali e del Collegio dei Probiviri non possono essere in rapporto di parentela, di affinità, di coniugio o convivenza more uxorio fra loro o con componenti di altro organo sociale.

Art. 19 - Risorse Economiche

Contabilità e Patrimonio L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, Enti e Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Esecutivo.

Le operazioni sui conti saranno effettuate dalle persone designate dal Consiglio attraverso delega del Presidente.

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno ed approvato dall'Assemblea entro i successivi tre mesi.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei Revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e la tenuta di un registro per l'inventario dei beni (mobili e immobili) da aggiornarsi ad ogni fine di esercizio finanziario.. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati a favore di altre ODV che per legge al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 20 – Contabilità e Patrimonio

L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo e il progetto di bilancio preventivo sono predisposti a cura del Consiglio Direttivo, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, e depositati presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'Assemblea approva il bilancio consuntivo e preventivo con la maggioranza assoluta in prima convocazione e con quella semplice in seconda convocazione.

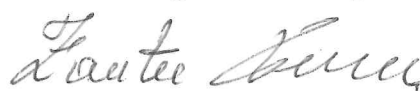
Il patrimonio dell'organizzazione di volontariato A.V.O. Santa Marinella ODV, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E', pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di

recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo", salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge o siano effettuate a favore di altre ODV che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 21 – Copertura Assicurativa

L'Associazione curerà per tutti gli aderenti che prestano attività di volontariato la copertura assicurativa come prescritto dalla normativa vigente.

Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontariato.



Art. 22 – Libri associativi

L'Associazione, mediante il Consiglio direttivo che ne curerà la tenuta e l'aggiornamento, deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, dei Revisori Legali e degli altri Organi associativi, sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Art. 23 – Scioglimento e messa in liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione, per cessazione dell'attività o per qualsiasi altra causa, deve essere deliberata dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze qualificate previste.

Dopo la procedura di liquidazione, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs 117/2017 ss, se istituito o previo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad altre Associazioni di volontariato o Enti del Terzo Settore che siano in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente Statuto.

Art. 24 - Regolamento

Il Consiglio direttivo, su mandato dell'Assemblea ordinaria, provvede a redigere ed aggiornare il Regolamento al fine di dettare norme specifiche per la corretta esecuzione del presente Statuto nonché per predisporre gli strumenti più opportuni ed idonei per l'effettiva messa in pratica delle disposizioni contenute nello Statuto stesso.

Art. 25 - Norme di rinvio e transitorie

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si osservano le norme previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Ogni riferimento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore diviene efficace dalla sua operatività.

Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione al Registro regionale per il volontariato.

L'Associazione sarà a tutti gli effetti Ente del Terzo Settore ed iscritta nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore dal momento della istituzione del predetto Ufficio.

Fausta Greco

